

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 956-A)
Urgenza

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1965

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Tra i Paesi africani assurti ad indipendenza, la Somalia è quello al quale l'Italia è più legata in forza dei suoi antichi vincoli, di interessi di famiglie di suoi cittadini trasferitevisi da date remote e dal fatto che in un'Amministrazione fiduciaria durata un decennio essa stessa, che la Somalia aveva tenuto come colonia, creò le premesse di quello Stato libero e autonomo che tenne poi a battesimo e di fronte al quale assunse impegni particolari e solenni. D'onde quella posizione di sostegno al suo sviluppo assunta dall'epoca della formazione del nuovo Stato, non venuta mai meno in questi anni e pienamente intonata a tutta la sua politica di solidarietà verso tutti i popoli in via di sviluppo.

L'Italia ha, difatti, finora dato allo Stato Somalo contributi finanziari di bilancio che, dal 1960 al 1964, ascendono a lire 10 miliardi e 177.500.000; ha partecipato ai suoi piani di sviluppo, nel 1961 e 1962 per un importo di lire 1.200.000.000 e ha in corso di approvazione provvedimenti dello stesso genere per 1.400.000.000 per il 1963 e 1964; ha, con le leggi 9 marzo 1961, n. 157, e 29 dicembre 1961, n. 1528, erogata e disposta una assistenza tecnica pluriennale alla Somalia per il periodo dal 1960 al 1967 per un complesso di lire 4.394.000.000; ha inviato in Somalia 135 suoi funzionari e tecnici, tra cui magistrati, amministrativi, geometri, agronomi, medici, veterinari, farmacisti, esperti per le forze di polizia; ha fornito alla Somalia materiale di fabbricazione italiana, tra cui telescriventi, trattori, automezzi, jeep per la polizia, eccetera.

Una forma di assistenza indiretta è rappresentata, invece, dall'acquisto da parte italiana di banane di produzione somala, il cui valore economico è stato calcolato, nel 1964, in circa 2.500 milioni. A partire dal 1° gennaio 1965, soppressa l'AMB, l'accordo bananiero viene eseguito con il sistema delle « licenze abbinate ». A partire dal 1966 l'Italia non avrà più l'obbligo giuridico di

acquistare le banane somale, ma dovrà esaminare la possibilità di continuare anche dopo tale data questa forma di assistenza.

Quanto all'assistenza militare, essa si è dapprima concretata in una fornitura di materiali effettuata nel quadro di un programma di assistenza congiunta italo-britannica per un valore complessivo di lire 1.270.000.000. Tuttavia, come è noto, nello scorso anno il Governo somalo ritenne di rivolgersi all'Unione Sovietica per la assistenza al proprio esercito, considerando inadeguate le offerte ricevute da parte occidentale (Italia, Germania e Stati Uniti, difatti, per ragioni politiche generali e in considerazione dei loro rapporti con l'Etiopia avevano ritenuto di non poter superare limiti ben definiti nella concessione di aiuti militari alla Somalia).

Infine il Banco di Napoli, per venire incontro allo Stato Somalo nella seria crisi valutaria che sta attraversando, ha disposto una anticipazione di due miliardi sugli erogandi contributi di bilancio per gli anni 1963-1964.

2. Il disegno di legge sottoposto ora all'esame del Parlamento rappresenta, perciò, la continuazione di un sistema di assistenza finanziaria e tecnica in atto.

Esso è intitolato nel testo governativo: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per la organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza ».

In realtà, però, la maggior parte delle provvidenze è diretta alla Somalia e lire ottanta milioni annui sono diretti, invece, ad un altro degli Stati africani, la Repubblica del Ghana.

La Commissione ritiene pertanto che debba innanzitutto essere modificato il titolo del disegno di legge da « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » nell'altro: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza ».

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa modifica va introdotta negli articoli 1 e 2. Alla dizione « ad altri Stati africani in via di sviluppo » va, difatti, sostituita l'altra: « alla Repubblica del Ghana ».

Il Governo ha poi chiesto che la spesa prevista dall'articolo 1, sia, per motivi di bilancio, ripartita tra i Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze in misura differente da quella indicata nel testo originario del disegno di legge, ferma rimanendo la cifra totale; e la Commissione non ha avuto difficoltà ad aderire alla richiesta.

Sicchè l'articolo 1 va, nell'ultima parte, così modificato:

Ministero dell'interno: 92 milioni (al luogo di 30 milioni)

Ministero della difesa: 126 milioni (al luogo di 139 milioni)

Ministero delle finanze: 182 milioni (al luogo di 231 milioni).

Fatte queste modifiche, il disegno di legge, che non ha bisogno di particolari illustrazioni, può approvarsi, a parere della Commissione, in ogni altra sua parte.

Esso, sostanzialmente, si suddivide in tre parti.

Con la prima parte, costituita dagli articoli 1 e 2, l'Italia accorda per tre esercizi finanziari (1964-1965-1966) un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza somale e ganeane.

Il relatore ritiene che sia opportuno che le norme di questa prima parte siano meglio precisate nel senso che si stabilisca, con apposita disposizione, la parte delle somme stanziare che spetterà alla repubblica del Ghana (80 milioni, come sopra si è detto) e le specifiche finalità alle quali esse sono destinate. Perciò il relatore si riserva di sottoporre all'Assemblea emendamenti che precisino i dati anzidetti.

Una seconda parte del disegno di legge, costituita dall'articolo 3, propone la convalida di pagamenti di spese sostenute dal 1° luglio 1960 dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze a favore dello Stato

somalo per formazione di allievi e trasporto di materiali, nonché di spese di materiale inviato all'Amministrazione fiduciaria della Somalia per la Marina militare (lire 232.540.000), l'Aeronautica militare (lire 1 miliardo e 512.352.000) e la Guardia di finanza (lire 17.185.879).

La convalida importa l'obbligo per i consegnatari delle Amministrazioni cedenti di allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti le consegne dei materiali e ai Ministri competenti di provvedere mediante decreto, da sottoporre, per i prescritti controlli, alle Ragionerie centrali e alla Corte dei conti.

Su questa parte del disegno di legge la Commissione è indotta ad esprimersi favorevolmente dalla duplice considerazione delle finalità delle spese alle quali la convalida si riferisce, spese rientranti tutte nel quadro politico generale degli aiuti alla Somalia e delle garanzie da cui vengono circondati la dimostrazione e il controllo delle spese effettuate.

Ma non può omettere di considerare come regola fondamentale in ogni ordinamento amministrativo e finanziario resti sempre quella che le spese debbano essere preventivamente autorizzate e non successivamente convalidate dal Parlamento, la cui precipua e più antica funzione istitutiva è appunto quella di disporre della spesa pubblica prima che essa sia erogata.

Infine la terza parte del disegno di legge (articolo 4) autorizza il Ministero della difesa a considerare compresi negli stanziamenti previsti dall'articolo 1 i 79 milioni costituenti il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963.

Per quanto riguarda la copertura della spesa, prevista nell'articolo 5, la Commissione finanze e tesoro ha rilevato che, per renderne valida l'indicazione, occorre introdurre nel primo comma una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La 3ª Commissione, per le considerazioni svolte, propone al Senato l'approvazione di questo provvedimento di solidarietà verso

due liberi ed efficienti Stati africani, il Somalo e il Ganeano, alla risoluzione delle cui difficoltà di vita iniziale, naturali negli organismi giovani, il resto del mondo ha il dovere di concorrere. La Commissione, peraltro, ritiene che tutta la materia degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo debba essere organicamente concepita, disciplinata e condotta dagli Stati e, preferibilmente, per

tramite degli organismi internazionali, sì che si dia da un lato e si riceva dall'altro con un sistema rispettivamente proporzionale alla possibilità e alle esigenze e in maniera che si consegua, come fine ultimo e su un unico piano, quella cooperazione universale che lo Statuto delle Nazioni Unite pone alla base dei rapporti tra i popoli.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza

Art. 1.

Viene accordata, per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e ad altri Stati africani in via di sviluppo un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno . . .	L. 30.000.000
Ministero della difesa . . .	» 139.000.000
Ministero delle finanze . . .	» 231.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o di altri Stati africani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o in altri Stati africani, per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con com-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza

Art. 1.

Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno . . .	L. 92.000.000
Ministero della difesa . . .	» 126.000.000
Ministero delle finanze . . .	» 182.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con com-

(Segue: *Testo del Governo*).

piti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e di altri Stati africani di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedere gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Art. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e di altri Stati africani e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Sono altresì convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali dell'Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

piti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ganeano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedere gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Art. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Identico.

Identico.